

Ufficio del Giudice Sportivo
Territoriale
c/o il Comitato Regionale FVG
P.le Repubblica Argentina 3
33100 UDINE (UD)
3458995808
crfvfg@federugby.it

COMUNICATO GST UNDER 14 01
Campionato UNDER 14
RIUNIONE DEL 04/10/2017

Omologazione Giornata Raggruppamento N° 01 del 30/09/2017

Raggruppamento 01 del 30/09/2017 PORDENONE

Località PORDENONE

Direttore Sig.

Arbitro Sig. TONEATTO, GIANMARCO

Squadre Partecipanti

0190152 PORDENONE RUGBY ASD

0190156 ASD PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY

N° Giocatori Esito

15 VALIDO

6 NON VALIDO

1^ Squadra

-2^ Squadra

Risultato

Metes

PORDENONE RUGBY ASD

-ASD PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY

NO GIO.

DELIBERA GARA UNDER 14 del 30/09/2017 PORDENONE RUGBY - PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY

Il Giudice Sportivo Territoriale, lette le linee guida della FIR Comunicato Federale n. 3 s.s. 2017-2018 del 1 agosto 2017, visto il referto arbitrale del signor sig. Gianmarco Toneatto ed i relativi allegati, preso atto che l'incontro non si è disputato in quanto la società PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY, entro i termini regolamentari, non presentava il numero minimo di giocatori previsti dalle vigenti norme per iniziare la gara e pertanto l'arbitro comunicava che l'incontro non si sarebbe disputato;

P.Q.M.
si omologa la sola partecipazione dell'attività alla società avversaria Pordenone Rugby avendo questa presentato il numero minimo di giocatori. Non viene applicata nessuna sanzione pecuniaria.

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.90 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il referto arbitrale ed i relativi allegati, rilevato che in occasione della gara in oggetto la società PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY codice FIR 190156, ha impiegato il sig. Bravin Ezio quale allenatore, iscrivendo lo stesso in lista gara con tessera FIR n.156543; precisato che la lista gara consegnata all'arbitro è stata sottoscritta dall'accompagnatore sig. Moreno Munarin; atteso che, da verifica, il sig. Bravin Ezio non risulta aver rinnovato il tesseramento quale allenatore per la corrente stagione sportiva;

P.Q.M. sanziona ai sensi dell'art. 28/1 lett. M) Reg. di Giustizia (ATTEST. FATTI NON VERI NELL'ELENCO GIOCATORI) il sig. MUNARIN MORENO tessera FIR n.43189, con UN MESE DI INTERDIZIONE (dal 5/10/2017 al 4 Novembre 2017 compresi), per aver rilasciato falsa dichiarazione di responsabilità in ordine alla regolarità del tesseramento del sig. Bravin

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI - MULTE

Il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell'art. 29/1 lett. K) Reg. di Giustizia, sanziona la società PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY cod. FIR 190156 con la MULTA di euro 50,00= (cinquanta/00) per aver indicato in lista gara come allenatore un soggetto non munito di idonea abilitazione.

Udine, 04/10/2017

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Andrea Del Vecchio